

# REGOLAMENTO PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE

Ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'AEM SA nella seduta del 24 marzo 2020  
Esso sostituisce ed annulla ogni precedente disposizione in materia

## **0. Scopo e campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina la connessione alla rete dell'AEM (di seguito Azienda) di tutti i consumatori e dei produttori indipendenti e si applica a tutti gli allacciamenti collegati alla rete, sia in cavo che in linea aerea.

I rapporti tra utenti e Azienda sono descritti all' Art. 8 del Regolamento per la gestione della rete e la fornitura ed il ritiro dell'energia elettrica, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'AEM SA nella seduta del 9 maggio 2018.

## **1. Richiesta di allacciamento**

La richiesta di nuovo allacciamento alla rete di distribuzione AEM o di modifica di allacciamenti esistenti deve essere inoltrata in forma scritta. Il proprietario dell'impianto deve essere rappresentato a tutti gli effetti da un installatore autorizzato ed è tenuto ad inoltrare la richiesta tramite il modulo "Avviso d'installazione" debitamente riempito e corredato da una planimetria dettagliata del fondo sul quale sorge lo stabile da allacciare.

L' "Avviso d'installazione" dovrà inoltre contenere il valore della potenza installata o prevista, ed indicare se i locali saranno adibiti ad abitazione, uffici, esercizi pubblici, artigianato o altro.

La richiesta di allacciamento implica da parte del proprietario la concessione all'utilizzazione del suo fondo per il transito degli impianti dell'AEM. Il tracciato e l'ubicazione del quadro di misura e conteggio sono concordati tra l'Azienda e il proprietario o chi lo rappresenta.

## **2. Obblighi del proprietario**

Inoltrando "l'Avviso d'installazione", il proprietario si impegna a garantire al personale autorizzato dall'Azienda il diritto di accesso al locale contatori (con chiave depositata presso l'Azienda o con un bussolotto per chiavi) per il controllo e la manutenzione degli impianti, e ad accordare sul proprio fondo il diritto di attraversamento per impianti destinati ad alimentare terzi. Ciò vale per linee aeree, cavi, camerette, armadi di distribuzione e per impianti di illuminazione pubblica. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi ad alto fusto in prossimità della linea, ed autorizza il taglio di rami o di alberi che possono dar luogo a guasti sulle linee aeree.

## **3. Progetto di allacciamento**

Dopo valutazione tecnica, l'Azienda, secondo le Prescrizioni delle Aziende Elettriche (PAE), definisce il tipo ed il modo d'esecuzione dell'allacciamento, il punto di raccordo alla rete, il tracciato e la sezione delle linee di alimentazione; designa inoltre il punto in cui verrà posata la cassetta di introduzione e gli apparecchi di conteggio e di comando. Di regola, tenendo conto nel limite del possibile delle esigenze del richiedente, la cassetta di introduzione e gli apparecchi di conteggio vengono posizionati all'esterno.

Di regola si esegue un solo allacciamento per immobile, includendo in tale concetto anche complessi edili appartenenti a più proprietari, come a titolo esemplificativo case a schiera, lottizzazioni, proprietà per piani, rispettivamente le costruzioni accessorie. In questo caso le derivazioni a stabili appartenenti allo stesso complesso costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a cura dei relativi proprietari.

L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi per allacciare altri stabili, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati e senza rimborso alcuno. Si riserva altresì di far iscrivere al Registro fondiario le servitù relative a questi raccordi.

Il punto di fornitura coincide, di regola, con i morsetti d'ingresso del DPS d'introduzione (vedi OIBT).

Nel caso che l'alimentazione di un immobile richiedesse l'installazione di una cabina di trasformazione, il proprietario deve mettere a disposizione, a titolo gratuito, il locale necessario. L'ubicazione del locale di trasformazione viene fissata d'intesa fra l'Azienda ed il proprietario e deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dall'Azienda. L'occupazione dello spazio, diritto di passo, di posa e manutenzione dei collegamenti verranno iscritti a registro fondiario nella forma convenuta fra le parti. L'Azienda ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi senza versare al proprietario alcuna indennità.

#### **4. Tasse di allacciamento**

##### **4.1 Nuovi allacciamenti**

In base al progetto di allacciamento, l'Azienda richiederà un contributo che si compone di:

- a. una quota di partecipazione al potenziamento della rete in base alla potenza richiesta e garantita che è proporzionale: a) per le utenze con un unico contatore, al valore delle valvole (DPS) d'abbonato e b) per utenze con più contatori, al valore delle valvole DPS d'introduzione;
- b. una quota relativa al materiale della cassetta d'introduzione;
- c. una partecipazione forfettaria ai costi per la realizzazione della rete di distribuzione fino al confine del privato;
- d. I costi del cavo di allacciamento (fornitura e posa) dal limite del mappale privato fino alla testa cavo o, per i casi retti dall'art. 3 cpv. 3 del presente regolamento, dal punto di sgunzione della rete fino alla cassetta di introduzione.

Questi contributi per gli allacciamenti sono applicabili unicamente nella zona edificabile. Al di fuori di questa, sono oggetto di preventivi specifici.

Sono pure a carico del richiedente:

- a. tutte le opere di genio civile dal confine con la proprietà pubblica fino alla cassetta di introduzione (a titolo indicativo e senza pretesa di esaustività: preparazione dello scavo, fornitura e posa dei tubi, formazione di eventuali camerette, con l'obbligo di utilizzare tubi rigidi in PE 80 mm), che sono da realizzare secondo le indicazioni e con l'approvazione preventiva dell'Azienda;
- b. eventuali indennizzi per taglio piante, danni alle colture durante l'esecuzione dei lavori, o richiesta di permessi.

Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 3 cpv. 5, l'Azienda può richiedere, oltre ai contributi citati ai paragrafi precedenti della presente norma, la partecipazione ai costi di costruzione (parte civile e parte elettromeccanica) della cabina di trasformazione e dei relativi collegamenti.

La messa a disposizione di un dispersore di terra, secondo le prescrizioni vigenti in materia, e la posa di eventuali scaricatori di sovratensione, sono a carico del proprietario.

##### **4.2 Modifica di un allacciamento esistente**

Nel caso di trasformazioni o ricostruzioni edili che provocano la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, quest'ultimo è considerato come un nuovo allacciamento (art. 4.1).

Per ricostruzioni e trasformazioni sostanziali ai sensi della Legge Edilizia Cantonale e cambiamenti di destinazione che ne modificano sostanzialmente l'uso, viene applicato integralmente l'art 4.1 (equiparazione a nuovi allacciamenti).

Per rinnovazioni parziali ai sensi della Legge Edilizia Cantonale, come pure per modifiche degli impianti elettrici senza interventi edilizi, nella misura in cui un aumento di potenza è richiesto, l'Azienda richiederà agli utenti interessati : 1) una quota di partecipazione ai costi conseguenti all'aumento della potenza rispetto a quella precedentemente abbonata (l'attuazione avviene in analogia all'art. 4.1 cpv. 1 lett. a. e, se necessario, 2) I costi relativi al materiale elettrico dimensionato alla nuova potenza richiesta. Sono pure a carico del richiedente tutti i costi per tutte le opere di genio civile e gli indennizzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4.1 cpv. 3.

#### **4.3 Passaggio da allacciamento aereo ad allacciamento in cavo**

Nel caso in cui l'allacciamento passi dalla rete aerea ad una rete sotterranea, il proprietario, nella misura in cui non realizzi un aumento di potenza (nel qual caso rientra nelle more dell'art. 4.2 cpv 3), è chiamato a pagare cumulativamente: 1) un contributo fisso calcolato analogamente al contributo forfettario di cui all'art. 4.1 cpv1 lett. c., 2) i costi del cavo di allacciamento (fornitura e posa) dal limite del mappale privato fino alla testa cavo o, per i casi retti dall'art. 3 cpv. 3 del presente regolamento, dal punto di sgunzione della rete fino alla testa cavo e 3) tutte le opere di genio civile dal confine con la proprietà pubblica fino alla cassetta di introduzione.

Il proprietario è esonerato dal pagamento del contributo fisso nella misura in cui:

- a. abbia predisposto, secondo le disposizioni dell'art. 3 cpv. 1 del presente regolamento, l'armadio di allacciamento esterno e
- b. la partecipazione ai costi per la realizzazione della rete di distribuzione fino al confine del privato sia avvenuta al massimo 10 anni prima della messa in cavo dell'allacciamento.

Nella caso in cui l'azienda obblighi il proprietario a sostituire l'allacciamento aereo con uno sotterraneo, valgono le disposizioni di cui all'art. 4.2 cpv. 3

#### **4.4 Allacciamenti provvisori e di cantiere**

La richiesta di allacciamento provvisorio dovrà essere inoltrata in forma scritta per il tramite di un installatore autorizzato.

Per allacciamenti di piccola potenza, per i quali è sufficiente il collegamento del cavo alla rete bassa tensione, sono a carico del richiedente le spese per il montaggio e lo smontaggio dell'allacciamento da parte del personale dell'Azienda.

Se invece l'allacciamento comportasse un'estensione della rete aerea o sotterranea, oltre alle spese di montaggio e smontaggio dell'impianto di allacciamento, sono a carico del richiedente l'esecuzione di eventuali lavori di genio civile.

Per l'esecuzione dell'allacciamento di cantiere verrà inoltre richiesta una quota fissa iniziale.

Lavori d'isolazione provvisoria delle condutture aeree esterne al mappale del cantiere saranno fatturati alla direzione dei lavori con un ammontare forfettario.

L'energia elettrica consumata verrà misurata da un unico contatore e sarà fatturata alla direzione dei lavori.

#### **4.5 Proprietà e manutenzione dell'allacciamento**

L'allacciamento rimane di esclusiva proprietà dell'Azienda la quale se ne assume pure la sorveglianza e la manutenzione. Tale proprietà è estesa a tutte le parti dell'impianto fornite e posate dall'Azienda stessa.

## **5. Costi, oneri e tributi**

L'ammontare dei costi, oneri e tributi previsti dal presente Regolamento è pubblicato al 31 dicembre di ogni anno sul sito web dell'azienda ([www.aemsa.ch](http://www.aemsa.ch))

## **6. Contestazioni di ordine tecnico**

Per contestazioni di ordine tecnico fa stato il giudizio dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.


## **7. Contestazioni di ordine giuridico**

Contro il presente Regolamento è data facoltà di ricorso alla EICOM, Effingerstrasse 39, CH-3003 Berna entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Questa facoltà è data negli stessi termini anche per eventuali emendamenti successivi.

Per ogni altra controversia giuridica riguardante i rapporti fra i contraenti, le parti eleggono il foro esclusivo della Pretura del Distretto di Lugano.

## Schema dell'allacciamento

### Denominazioni delle varie parti di un allacciamento



AEM Azienda Elettrica di Massegno SA		DIM.	N. FSCM	N. DISEGNO	REV.
AUTORE	arezzonico	A4		Denominazioni ufficiali allacciamento domestico	-
DATA CREAZ.	10.03.2020	SCALA	1:1	PAGINA	1 DI 1